

39  
v



# IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Renato Bricchetti Presidente
- Dott. Mirco Lombardi Giudice
- Dott. Dario Colasanti Giudice rel.

ha emesso il seguente

## DECRETO

nella procedura di concordato Preventivo n. 29 del 2013 nei confronti della Metallurgica Tognetti s.r.l.:

- letta l'informativa della società in concordato sui pagamenti effettuati successivamente al decreto di ammissione relativi a crediti sorti in costanza della precedente procedura concordataria conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità, in cui afferma di avervi provveduto in buona fede, nella convinzione della loro natura prededucibile alla stregua dell'art. 161 comma 7° L.F., dichiarando di astenersi da ulteriori pagamenti di tal genere;
- visto il parere del Commissario giudiziale, che evidenzia come l'eventuale esito negativo della procedura di concordato preventivo potrebbe ripercuotersi negativamente sugli accordi correnti con ITLA riguardo all'acquisto del ramo d'azienda "laminatoio" e delle azioni di DELNA S.p.a., con pregiudizio per gli interessi dei creditori;
- ritenuto che le norme che disciplinano la prededuzione nell'ambito delle procedure concordatarie siano caratterizzate da profili di oggettiva incertezza suscettibile di giustificare l'errore in cui è incorsa la società in concordato, con conseguente buona fede ed esclusione dell'intento fraudolento che costituisce presupposto per la revoca ai sensi dell'art. 173 L.F., salva previsione di un corretto trattamento nel piano e nella proposta concordataria;

## DICHIARA

non sussistenti i presupposti per l'apertura del procedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Si comunichi alla società in concordato ed al Commissario giudiziale .

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 20.1.2013.

Il Giudice relatore  
Dott. Dario Colasanti

**TRIBUNALE DI LECCO**  
Deposito in Cancelleria

Il Presidente  
Dott. Renato Bricchetti

oggi 23 GEN. 2014



IL CANCELLIERE